



Regione Umbria

***PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SULLA PROPOSTA DI
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2018-2020
E SUI PROVVEDIMENTI COLLEGATI
IN MATERIA DI ENTRATA E DI SPESA –
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI
REGIONALI***

Il Collegio dei Revisori

Saverio Piccarreta
Goffredo Maria Copparoni
Vito Di Maria

Il Collegio dei Revisori ha preso in esame il Disegno di Legge, di iniziativa della Giunta Regionale (deliberazione n. 719 del 29/06/2018), avente ad oggetto: "DDL: "Assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali", comprensivo dei seguenti allegati:

1. Variazione da residui presunti del Bilancio di previsione legge regionale 28 dicembre 2017, n. 19 a residui da Rendiconto 2017 (Allegato 1);
2. Tabella 2 - Prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2018-2020 (Allegato 2);
3. Riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2018-2020 (Allegato 3);
4. Tabella 3 - Prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2018-2020 (Allegato 4);
5. Riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2018-2020 (Allegato 5);
6. Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 6);
7. Prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2018-2020 (Allegato 7);
8. Prospetto aggiornato concernente la composizione per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Allegato 8);
9. Prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2018-2020 (Allegato 9);
10. Prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 10);
11. Nota integrativa all'Assestamento del bilancio 2018-2020 (Allegato 11);
12. Elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 12);
13. Tabella dimostrativa aggiornata del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (Allegato 13);
14. Elenco aggiornato degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili (Allegato 14);
15. Elenco variazioni delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2018-2020 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. (Allegato 15);
16. Trasmissione a fini conoscitivi dell'articolazione delle Tipologie di bilancio in Categorie e dei Programmi di bilancio in Macroaggregati (Allegato 16).

Il Collegio dei Revisori

preliminariamente ricorda che:

1. a partire dal 2016 non è più possibile contrarre nuovo indebitamento se non nei limiti del debito autorizzato e non contratto al 31/12/2015, stante il vincolo costituzionale del pareggio di bilancio;
2. la manovra di assestamento è necessaria al fine di:
 - apportare al Bilancio di previsione 2018-2020 i necessari adeguamenti connessi all'approvazione del Rendiconto 2017;
 - rivedere i profili finanziari delle politiche regionali, anche nell'ottica di una loro razionalizzazione, dei limiti di spesa definiti dal pareggio di bilancio e delle esigenze connesse all'armonizzazione contabile.

VISTI

- a) la L.R. n. 13/2000 e successive modifiche ed integrazioni sull'ordinamento contabile della Regione Umbria;
- b) lo Statuto della Regione Umbria;
- c) il D. Lgs. 118/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili;
- d) i principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011;
- e) i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- f) le LL.RR. nn. 18 e 19 del 28 dicembre 2017, di approvazione, rispettivamente, della Legge di stabilità regionale e del Bilancio di Previsione 2018-2020;
- g) la delibera n. 408 del 27 aprile 2018 di approvazione del disegno di legge "Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2017;

Preso atto che

- l'articolato del disegno di legge, di che trattasi, si compone di 2 Titoli, il primo riguardante l'assestamento di bilancio di previsione 2018 -2020 composto da 7 articoli e il secondo riguardante i *provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa e modifiche ed integrazioni di leggi regionali composto da 13 articoli*;

- *gli articoli del provvedimento in esame sono così, testualmente, formulati:*

L'articolo 1 (Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale) riguarda l'aggiornamento dei residui attivi e passivi presunti iscritti nel Bilancio di previsione sulla base dei residui approvati con il Rendiconto dell'esercizio 2017;

L'articolo 2 (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto) quantifica, a seguito delle risultanze del rendiconto 2017, l'ammontare del disavanzo al 31/12/2017 determinato dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati e non contratti. L'importo risulta diminuito di 6.550.734,84 rispetto a quello previsto in sede di bilancio di previsione iniziale 2018-2020 (da euro 91.041.138,23 a euro 84.490.403,39);

L'articolo 3 (Fondo di cassa inizio esercizio 2018) quantifica, a seguito delle risultanze del rendiconto 2017, l'ammontare del Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2018 che coincide con quello risultante al 31/12/2017. Il Fondo cassa iscritto nel bilancio di previsione al valore presunto alla data di predisposizione del bilancio risulta aumentato di euro 89.090.027,11. Di conseguenza, con la presente legge lo stanziamento del Fondo Cassa all'inizio dell'esercizio 2018 viene adeguato all'importo di euro 289.090.027,11;

L'articolo 4 (Autorizzazione al ricorso all'indebitamento. Modificazioni LR n.19/2017) al comma 1, lettera a) ridetermina, a seguito della determinazione definitiva del disavanzo alla chiusura dell'esercizio 2017 di cui al precedente articolo 2, l'ammontare dell'indebitamento autorizzato a copertura dei disavanzi relativi agli esercizi 2011, 2014 e 2015 apportando le conseguenti modifiche all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 19/2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020. Il comma 1, lettera b) riduce, in conseguenza della riduzione dell'ammontare del debito autorizzato a copertura dei disavanzi, le previsioni di spesa dei relativi oneri di ammortamento previsti nel bilancio 2018-2020 e autorizzate al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 19/2017.

Il comma 1, lettera c), invece, incrementa le previsioni di spesa relative agli oneri di ammortamento relativi al nuovo debito autorizzato al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 19/12/2017 per il finanziamento degli investimenti previsti nel bilancio per gli anni 2018-2020. La spesa per gli oneri di ammortamento, autorizzata al comma 6 del medesimo articolo 5, viene, prudenzialmente, incrementata, in sede di assestamento, alla luce dei più elevati tassi di interessi attualmente applicati dagli Istituti di credito a seguito dell'aumento dello "spread" registrato durante la crisi di governo. Tutte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5 della l.r. 19/2018 costituiscono un limite massimo di spesa.

Gli articoli 5 (Variazioni di bilancio) e 6 (Aggiornamento degli allegati al Bilancio di Previsione approvato con l.r. 19/2017) hanno natura contabile ed amministrativa e di rinnovo delle autorizzazioni di spesa a seguito delle variazioni apportate con il presente disegno di legge allo Stato di Previsione delle Entrate e allo Stato di Previsione delle Spese del Bilancio di previsione per l'esercizio 2018-2020.

Di conseguenza sono approvate le variazioni e gli aggiornamenti delle Tabelle e degli allegati al Bilancio approvato con l.r. 19/2017;

L'articolo 7 (Modificazioni alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 18) incrementa l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 5 della l.r. 18/2017 (legge regionale di stabilità) per contributi alle spese di funzionamento e di potenziamento dei gruppi comunali di volontariato e alle associazioni di volontariato di protezione civile che con il presente DDL vengono ulteriormente finanziate.

La disposizione comporta una maggiore spesa di euro 150.000 per l'anno 2018 che viene stanziata con la presente legge alla Missione 11, Programma 01, di cui euro 60.000 al Titolo 1 (capitoli 02874_S e 02879_S) ed euro 90.000 al Titolo 2 (capitoli 07362_S e 07363_S) del bilancio 2018-2020;

L'articolo 8 (Riscossione coattiva delle entrate extratributarie regionali) disciplina la riscossione coattiva delle entrate extra tributarie regionali, compresi i crediti derivanti da revoca di sovvenzioni e contributi finanziari provenienti da trasferimenti di fondi nazionali e dell'Unione europea tramite ruolo. Il ruolo è, infatti, dotato di propria efficacia esecutiva e consente di snellire, potenziare e accelerare le procedure di recupero dei crediti. A tale scopo si applica la disciplina contenuta nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337) e ss.mm.ii. Rimane altresì possibile utilizzare le procedure ingiuntive previste dal Regio Decreto. 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e ss.mm.ii.

La norma di carattere ordinamentale non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale.

L'articolo 9 (Misure di contenimento della spesa), proroga fino al 2018 la riduzione del 10% dei compensi corrisposti a qualunque titolo ai componenti di consigli di amministrazione e organi collegiali di enti ed agenzie regionali già disposta, fino al 2017, con la legge regionale n. 4 del 30/3/2011 e ss.mm.ii.. La misura di contenimento, adottata dalla Regione fin dal 2011, conferma la politica di razionalizzazione e riduzione delle spese degli apparati amministrativi del settore pubblico allargato sostenuta dall'amministrazione regionale.

La norma di carattere ordinamentale non produce effetti finanziari sul bilancio della Regione.

L'articolo 10 (Contributo a favore della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS")

autorizza, per ciascuno degli anni 2018-2019-2020, un contributo annuo di 150.000,00 a favore della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS" a sostegno dell'attività istituzionale. La Fondazione "Perugia Musica Classica Onlus" è stata istituita nel 2003 da: Comune di Perugia, Associazione "Amici della musica" di Perugia, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Associazione "Sagra Musicale Umbra" di Perugia. Riveste rilevanza strategica nelle attività di promozione, sostegno e incremento culturale dell'Umbria con specifico riferimento alle attività musicali e concertistiche, nel cui ambito si è affermata negli anni come principale struttura produttiva, diffusiva e di servizio promuovendo a livelli nazionali ed internazionali l'Orchestra da Camera di Perugia; è formata dai migliori professionisti diplomatisi presso i Conservatori umbri ed ha ormai raggiunto livelli artistici importanti in Italia e all'estero. Rappresenta, inoltre, una struttura di servizio nei confronti dei Comuni e dei festival e rassegne (ad oggi: Sagra Musicale Umbra, Umbria Jazz, Amici della musica di Foligno e di Terni) della regione.

La Fondazione riceve annualmente un contributo del MICBAT a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S) diviso nei 2 filoni di attività della Fondazione: festival e stagione concertistica. Il MiBACT, però, subordina esplicitamente l'erogazione dei propri contributi per tutte le attività dello spettacolo dal vivo – e, segnatamente, per i festival e i circuiti musicali – al sostegno degli enti pubblici, come ribadito anche dal recente D.M. 27 luglio 2017, "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163".

La Regione storicamente contribuisce alle attività della Fondazione con le quote associative di sua pertinenza all'Associazione Sagra Musicale Umbra (€30.000,00) e con i contributi derivanti dalla procedura della l.r. 17/2004 (€42.500,00 complessivi nel 2017, con un taglio del 30% circa rispetto al 2016). Il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia – socio fondatore, che recentemente sta sistematicamente disinvestendo in tutti i settori culturali ai quali partecipava storicamente – che nel 2015 e nel 2016 ammontava a €400.000,00, nel 2017 è sceso a €270.000,00 e nel 2018 a €250.000,00.

La disposizione comporta una maggiore spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018-2020 che viene stanziata con la presente legge alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 (capitolo 01006_S) del Bilancio 2018-2020;

L'articolo 11 (Contributo a favore del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto)

autorizza, per ciascuno degli anni 2018-2019-2020, un contributo annuo di 80.000,00 a favore dell'Istituzione "Teatro Lirico Sperimentale Adriano Belli" di Spoleto. L'Istituzione non ha scopo di lucro e la finalità principale consiste nel reperimento, addestramento, presentazione e lancio di giovani cantanti maturi per l'esperienza scenica e di giovani artisti e musicisti in grado di collaborare alla realizzazione dello spettacolo lirico, ai fini della loro immissione sul mercato artistico italiano e straniero. A tale fine l'Istituzione promuove, tra le altre cose, concorsi e corsi di canto, perfezionamento, composizione musicale, per professori d'orchestra, maestri collaboratori, scenografi, registi, tecnici ecc.

La Regione partecipa al Consiglio direttivo dell'Istituzione cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

Il Lirico Sperimentale fa parte delle eccellenze dei soggetti professionisti produttori e diffusori di spettacolo dal vivo della nostra regione sia dal punto di vista quantitativo (fatturato annuo, personale impiegato, volume degli spettacoli prodotti e distribuiti ecc.) che qualitativo.

Nel corso degli anni il Lirico è stato individuato dalla Giunta regionale per attuare progetti di formazione d'eccellenza e progetti speciali sul territorio, come quelli finanziati recentemente nelle zone colpite dal sisma del 2016 attraverso i fondi stanziati, per le quattro Regioni coinvolte, dal D.M. 218/2017.

Il Lirico, in virtù della rilevanza culturale e della quantità di lavoro effettuato, beneficia da decenni dei contributi statali a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo") e dei contributi regionali a valere sulla legge regionale 6 agosto 2004, n.17, "Norme in materia di spettacolo".

Il contributo straordinario della Regione è finalizzato ad assicurare, nel triennio, risorse costanti al fine di sostenere un Istituzione tra le eccellenze culturali della nostra regione di rilevanza nazionale.

La maggiore spesa di euro 80.000,00 - per ciascuno degli anni 2018-2020 - derivante dalla disposizione, viene stanziata con la presente legge alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 (capitolo 01008_S) del Bilancio 2018-2020;

L'articolo 12 (Contributi ai Comuni per l'acquisto di mezzi di trasporto scolastico) destina la somma di 100.000,00 per l'anno 2018 euro al finanziamento di contributi in conto capitale a favore dei Comuni con popolazione fino a 2000 abitanti a titolo di cofinanziamento per l'acquisto di scuolabus. Il contributo regionale previsto dalla norma, nell'ambito delle politiche del diritto allo studio delegate, ai sensi della legge regionale 28/2002, è finalizzato a sostenere i Comuni di piccole dimensioni con ridotte disponibilità finanziarie per l'acquisto di mezzi per il trasporto scolastico, un servizio essenziale rivolto agli studenti residenti in tali comuni spesso caratterizzati da condizioni di marginalità geografica e sociale. Il contributo che sarà concesso intende altresì fornire un supporto alle famiglie per la conciliazione dei tempi di lavoro rispetto alla frequenza delle lezioni dei propri figli.

La maggiore spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2018, derivante dalla disposizione, viene stanziata con la presente legge alla Missione 04, Programma 06, Titolo 2 (capitolo 06890_S) del Bilancio 2018- 2020;

L'articolo 13 (Contributi straordinari per impiantistica sportiva) autorizza un contributo straordinario al Comune di Perugia e al Comune di Marsciano per impiantistica sportiva. In particolare, il comma 1 autorizza un contributo a favore del Comune di Perugia di euro 150.000 per l'anno 2018 e di euro 350.000,00 per il 2019 a titolo di cofinanziamento delle spese di investimento per l'adeguamento e la ristrutturazione del palazzetto dello sport Giuseppe Evangelisti sito a Pian di Massiano, ad oggi l'unico impianto sportivo al coperto della regione che necessita di ulteriori adeguamenti strutturali ed è ad oggi l'unico impianto sportivo al coperto della regione per lo svolgimento di eventi sportivi di alto livello. Gli ulteriori interventi si rendono infatti necessari al fine di adeguare la funzionalità (aumento dei posti per il pubblico almeno fino alla capienza a sedere di 5000 spettatori) e il confort della struttura in vista di manifestazioni anche di livello internazionale con ricadute positive sul tessuto economico e turistico dell'intera regione.

Il comma 2 dell'articolo 12 autorizza un contributo straordinario a favore del Comune di Marsciano di euro 50.000,00 per l'anno 2018 e di euro 150.000,00 per il 2019 a titolo di cofinanziamento delle spese per la riqualificazione di un campo sportivo sito nell'area Palasport del Polo Scolastico Salvatorelli Moneta. Tale campo, attualmente in terra battuta, necessita della realizzazione di un manto in erba sintetica al fine di realizzare un'area fruibile per lo svolgimento di attività sportive all'aperto da mettere a disposizione anche degli Istituti scolastici situati nelle immediate vicinanze. Il progetto consentirà inoltre di rendere funzionale tale struttura anche per ospitare lo svolgimento degli eventi sportivi che non trovano posto negli impianti comunali. Al contributo regionale si aggungeranno anche il contributo di altri soggetti e del Comune.

La maggiore spesa di euro 200.000,00 per l'anno 2018 e di euro 500.000,00 per il 2019, derivante dalla disposizione, viene stanziata con la presente legge alla Missione 06, Programma 01, Titolo 2 (capitolo 06889_S) del Bilancio 2018-2020;

L'articolo 14 (Ulteriore modificazione alla legge regionale 3 maggio 1990,n.37) abroga il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 37/1990 delegificando, in linea con gli orientamenti di semplificazione amministrativa, i termini per la presentazione delle domande, per l'accesso ai contributi da parte dei soggetti interessati, di competenza procedimentale. L'attuale formulazione pone, infatti, un limite temporale la cui fissazione non risulta rispondente alle procedure di spesa previste dai principi contabili del D. Lgs. 118/2011.

La norma di carattere ordinamentale non produce effetti finanziari;

L'articolo 15 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1997, n.30) al comma 1 apporta modifiche all'art. 1 della l.r. 30/1997 stabilendo, tra le finalità della legge, la determinazione della quota parte del gettito del tributo speciale destinata ai comuni ove sono ubicate le discariche e la relativa modalità di ripartizione.

La modifica introdotta è dettata dall'esigenza di adeguare la normativa regionale alle modifiche apportate alla legge statale di riferimento (art.3 della L.549/1995) dall'art 1 comma 531, lett. a) e b) della legge 205/2017, (legge di bilancio dello Stato) stabilendo che il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico, già dovuto alle regioni, è costituito da 2 quote (comma 27):

- una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani;

- la restante quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo regionale, con finalità ambientali, destinato alla riduzione dei rifiuti, al recupero di materia ed energia, alla bonifica dei suoli inquinati, al recupero delle aree degradate, alle agenzie regionali per l'ambiente e alla manutenzione delle aree protette.

Inoltre, la suddetta norma nazionale, nella nuova formulazione del comma 30, stabilisce che la Regione, con propria legge, è tenuta a disciplinare, tra l'altro, le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socioeconomico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita.

Il comma 2, integra la legge regionale 30/1997 introducendo l' 14bis con il quale viene stabilito che la quota del tributo destinato ai comuni ove sono ubicate le discariche ed ai comuni limitrofi

effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica è fissata nel 5% del tributo relativo alla discarica stessa. Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce che la fattispecie inerente i comuni limitrofi si verifica nel caso in cui il territorio di uno o più comuni ricade nell'area circostante, per un massimo di 2 km, dalla discarica o dall'impianto. Ove non si presenti tale fattispecie, l'intera quota è integralmente versata al comune ove ricade la discarica, altrimenti la quota viene ripartita in maniera proporzionale con riferimento alla parte di territorio comunale interessata sulla base dei seguenti criteri, calcolati su base comunale, con riferimento all'area circostante di 2 km rispetto all'areale di discarica o impianto:

- a) Superficie interessata;
- b) Popolazione residente;
- c) Viabilità asservita.

Si specifica che i comuni interessati dalla presenza di detti impianti sono Città di Castello, Gubbio, Spoleto, Orvieto, e Magione. I comuni con territorio limitrofo ricompreso in un'area circostante l'impianto pari a 2 km sono Perugia e Corciano. Si precisa che l'area circostante all'impianto è stata determinata in 2 km in quanto si ritiene che il disagio ambientale (odorigeno, idrogeologico) e connesso alla viabilità è più significativo in prossimità dell'impianto stesso, e si riduce in maniera più che lineare all'aumentare della distanza

Per le finalità previste dal comma 27 della legge 549/95, così come modificata con legge 205/2017, la quota di tributo da destinare ai Comuni, per il disagio subito, è stata determinata nella misura del 5% sulla base delle seguenti valutazioni effettuate tenuto conto dei dati di produzione dei rifiuti 2017 certificati con D.G.R. 667 del 18/06/2018, ultimi ratificati:

- il rapporto tra la quota di ecotassa dovuta ai citati comuni (5%) e il tributo dagli stessi comuni dovuto per il conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel rispettivo territorio è compreso tra il 12% ed il 63%, con un valore medio pari al 34%, ciò significa che il comune che ospita la discarica ottiene una quota di contributo che compensa il tributo dovuto mediamente per il 35%;
- Il disagio da indennizzare per la presenza nel territorio degli impianti è da correlare anche alla quantità di rifiuti prodotta dal medesimo territorio e conferita in discarica e non recuperata. Dai dati risulta che l'incidenza dei rifiuti conferiti in discarica da detti comuni e il totale dei rifiuti conferiti nella medesima discarica è compresa tra il 10% ed il 65%.

Le modifiche introdotte alla legge regionale non comportano un maggiore onere a carico della Regione ma una diversa destinazione del 5% del Fondo ambiente di cui all'articolo 3 della legge 549 pari a 2.000.000 che attualmente viene destinato al 100% a interventi regionali e che ora viene invece destinato per un importo pari ad euro 100.000 ai Comuni. A tal fine, il finanziamento di tale spesa viene assicurato con l'iscrizione di euro 100.000,00 nell'ambito della Missione 09, Programma 03, Titolo 1, (capitolo 04816_S) del Bilancio 2018, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di uno degli interventi diretti della Regione in materia ambientale, programmato per il 2018 e finanziato dal Fondo ambiente. (capitolo 07160_S), per il quale non sono state ancora assunte obbligazioni giuridiche e il relativo stanziamento risulta disponibile;

L'articolo 16 (Ulteriore modificazione alla legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2) modifica il comma 1-bis dell'articolo 5 della l.r. 2/2003 che disciplina le assunzioni di personale da parte di Enti Locali, enti strumentali della Regione e degli Enti locali, aziende sanitarie utilizzando, attraverso la stipula di accordi di programma, personale già assunto a tempo determinato, presso altro ente e risultato idoneo nelle graduatorie di concorso. Con la modifica viene adeguata, pertanto, la scadenza di cui all'articolo 5 alla scadenza prevista dall'articolo 20 del d.lgs. 75/2017 in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. La Regione Umbria e il Governo hanno sottoscritto, in data 22 giugno 2017, un'intesa bilaterale con la quale le parti hanno concordato "che nulla osta all'attuazione della legge regionale n. 1 del 1 gennaio 2017 per l'avvio delle procedure di reclutamento speciale ivi previste riferite ai contratti a tempo determinato riconducibili alle tipologie richiamate dall'articolo 20 del predetto d.lgs. 75/2017, ai fini del superamento del precariato, e nei tempi indicati dal medesimo articolo art. 20.". Considerato che le modalità individuate dall'art. 20 del d.lgs. 75/2017 per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni possono essere attivate nel triennio 2018-2020, è necessario armonizzare la scadenza di cui all'art. 5 comma 1-bis della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 con quanto previsto da detto decreto legislativo.

La norma di carattere ordinamentale non produce effetti finanziari sul bilancio della Regione;

L'articolo 17 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24) modifica l'articolo 4 della l.r. 24/2003 in materia di "Sistema museale regionale – Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi"

che prevede quale organismo consultivo in materia museale, l'Osservatorio tecnico scientifico. Con la modifica proposta l'Osservatorio viene sostituito dall' "Organismo regionale di accreditamento". La modifica deriva dalla necessità di adeguare la legge regionale a quanto previsto dalle recenti innovazioni apportate dalla normativa statale in materia di musei e di Sistema museale nazionale. Tra queste, la necessaria istituzione dell'Organismo per l'accreditamento, previsto dal D.M. 21 febbraio 2018 n. 113 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale", che può efficacemente assorbire anche le funzioni attualmente assegnate all'Osservatorio tecnico scientifico del Sistema museale dell'Umbria. Il citato decreto prevede che tale Organismo operi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, pertanto, non è previsto alcun compenso per il suo funzionamento.

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 16, abroga la lettera i) del comma 1 dell'art. 12, della l.r. 24/2003, relativa alle spese per il funzionamento dell'Osservatorio tecnico scientifico.

La disposizione comporta una riduzione delle spese di funzionamento previste nel bilancio regionale.

Le spese per gettoni di presenza vengono infatti stanziati tra i capitoli di spesa di funzionamento per i quali lo stanziamento viene quantificato mediamente sulla base dell'andamento della spesa dell'esercizio precedente in quanto la quantificazione delle spese per ciascun organismo non può essere effettuata in via preventiva.

L'articolo 18 (Ulteriore modificazione alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11) introduce un termine alla sanzione prevista al comma 3, dell'articolo 21 della l.r. 11/2009 a carico dei Comuni per il mancato raggiungimento della quota di raccolta differenziata in modo tale da produrre la cessazione di tale sanzione a decorrere dalle certificazioni successive all'annualità 2017. Tale modifica si rende necessaria per evitare la duplicazione della sanzione nei confronti dei Comuni intervenuta a seguito della modificazione della norma nazionale. La Legge 28 Dicembre 2015, n. 221 ("Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", c.d. "collegato ambientale"), all'art.32, comma 1, integra l'art.205 del D.Lgs.152/2006 introducendo l'obbligo di applicare un'addizionale in misura fissa del 20% al tributo soggetto a carico dei Comuni che non raggiungono l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata previsto dal comma 1 dello stesso art. 205 del D.Lgs. 152/2006. Nel contempo, a favore dei Comuni che hanno raggiunto il suddetto obiettivo, è altresì prevista l'applicazione di una riduzione del tributo, compresa tra il 30% e il 70% in funzione della quota percentuale di superamento del livello di R.D. raggiunto.

La legge regionale 11/2009 prevede una sanzione aggiuntiva rispetto a quanto disposto dalla norma nazionale nel caso in cui non siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata: L'art. 21 prevede che la Regione, nel caso in cui non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dall'articolo 20, applica a carico dell'AURI (ex ATI) una sanzione compresa tra €2,00 e € 5,00 per ciascuna tonnellata di rifiuti avviati a smaltimento in eccedenza rispetto all'obiettivo, tenuto conto della popolazione del comune, della quantità pro-capite dei rifiuti prodotti e della quota di raccolta differenziata raggiunta. Con Regolamento regionale n. 1 del 10 Gennaio 2012 sono state disciplinate le modalità per l'applicazione di detta sanzione regionale.

Ad oggi, quindi, l'intervenuta disposizione della L. n. 221/2015 sopra richiamata ha determinato per i comuni umbri il sussistere di un doppio regime sanzionatorio: il comune che non consegue l'obiettivo minimo di raccolta differenziata è tenuto a pagare una sanzione proporzionale al quantitativo in di rifiuti avviati a smaltimento in eccesso rispetto all'obiettivo suddetto, e una addizionale in misura fissa del 20% al tributo soggetto.

Il termine introdotto dalla modifica proposta all'articolo 15 del presente DDL, stabilisce pertanto che la sanzione regionale venga applicata fino alla certificazione relativa alla produzione dei rifiuti per l'anno 2017, che viene effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo.

La norma non comporta un maggiore onere per il bilancio regionale in quanto le sanzioni eventualmente accertate concorrono a titolo di risorse aggiuntive al finanziamento degli interventi in materia di rifiuti solo a seguito della loro iscrizione in bilancio;

L'articolo 19 (Ulteriore modificazione all'articolo 16 della legge regionale 17 maggio 2013, n.11) modifica l'articolo 16 (Soppressione degli ATI) della l.r. 11/2013 in materia di servizio idrico integrato e gestione integrata dei rifiuti, abrogando la lettera a) del comma 6 dell'articolo 16 che prevede, tra l'altro, che ciascun ATI è soppresso al momento dell'esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo in forma associata da parte dei Comuni, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera d bis)

L'abrogazione viene proposta tenuto conto che gli ATI, disattendendo il disposto normativo di cui sopra, si sono sciolti anche per le funzioni in materia di turismo ripristinando, di fatto, la situazione ex ante che vedeva l'esercizio delle funzioni svolte dai Comuni capofila degli ambiti territoriali preesistenti.

La norma proposta di carattere ordinamentale non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 20 (Modificazioni all'articolo 54 della legge regionale 10 luglio 2017, n.8) stabilisce che, fino al 2019, le risorse destinate al finanziamento delle Funzioni in materia di turismo esercitate in forma associata dai comuni siano erogate con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

La disposizione proposta di carattere ordinamentale non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

ANALIZZATE

le variazioni apportate nel triennio 2018-2020 a seguito della manovra di assestamento, come riassunte nella seguente tabella:

ENTRATE	2018	2019	2020
Avanzo di amministrazione + FPV	6.689.649,83		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.300.000,00	122.717,73	-1.177.282,27
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.868.050,30	8.178.332,94	1.434.457,92
Titolo 3 - Entrate extratributarie	120.468.673,43	1.547.900,13	1.528.330,28
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	102.661.208,71	5.069.853,03	989.192,79
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	3.084.449,12	0,00	0,00
Totale entrate finali	244.382.381,56	14.918.803,83	2.774.698,72
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-6.550.734,84	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.500,00		
Totale titoli	237.833.146,72	14.918.803,83	2.774.698,72
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	244.522.796,55	14.918.803,83	2.774.698,72
<hr/>			
SPESE	2018	2019	2020
Disavanzo di amministrazione	-6.550.734,84		
Titolo 1 - Spese correnti	143.285.642,73	8.682.324,82	2.331.096,87
Titolo 2 - Spese in conto capitale	107.982.138,66	6.195.576,38	468.850,96
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-45.750,00	-45.750,00	-91.500,00
Totale spese finali	251.222.031,39	14.832.151,20	2.708.447,83
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	-150.000,00	86.652,63	66.250,89
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.500,00		
Totale titoli	251.073.531,39	14.918.803,83	2.774.698,72
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	244.522.796,55	14.918.803,83	2.774.698,72

*
/

tutte le variazioni di bilancio per il periodo 01.01.2018 - 27.06.2018, sulla base di specifica e puntuale documentazione, fornita dalla Responsabile del Servizio Bilancio e Finanza, per quanto riguarda le previsioni di competenza, che possono essere riassunte nel seguente schema:

ANNUALITA'DI COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione + FPV	63.664.529,96	143.734.366,54	207.398.896,50
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.933.480.190,92	8.446.750,21	1.941.926.941,13
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	163.307.806,55	100.447.010,14	263.754.816,69
Titolo 3 - Entrate extratributarie	48.009.404,77	121.214.823,50	169.224.228,27
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	87.337.899,07	225.524.679,44	312.862.578,51
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	355.000.000,00	3.084.449,12	358.084.449,12
Totale entrate finali	2.587.135.301,31	458.717.712,41	3.045.853.013,72
Titolo 6 - Accensione di prestiti	99.041.138,23	-6.550.734,84	92.490.403,39
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.946.990.000,00	1.500,00	2.946.991.500,00
Totale titoli	5.633.166.439,54	452.168.477,57	6.085.334.917,11
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.696.830.969,50	595.902.844,11	6.292.733.813,61
ANNUALITA'DI COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO
Disavanzo di amministrazione	91.041.138,23	-6.550.734,84	84.490.403,39
Titolo 1 - Spese correnti	2.079.656.789,99	270.960.243,75	2.350.617.033,74
Titolo 2 - Spese in conto capitale	142.352.405,84	325.019.635,41	467.372.041,25
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	366.387.686,34	6.622.199,79	373.009.886,13
Totale spese finali	2.588.396.882,17	602.602.078,95	3.190.998.961,12
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	70.402.949,10	-150.000,00	70.252.949,10
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.946.990.000,00	1.500,00	2.946.991.500,00
Totale titoli	5.605.789.831,27	602.453.578,95	6.208.243.410,22
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.696.830.969,50	595.902.844,11	6.292.733.813,61

tutte le variazioni di bilancio per il periodo 01.01.2018 – 27.06.2018, per quanto riguarda le previsioni di cassa, che possono essere riassunte nel seguente schema:

ANNUALITA'DI CASSA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO
Fondo cassa al 31/12/2017	200.000.000,00	89.090.027,11	289.090.027,11
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.605.124.413,11	-125.805.551,96	2.479.318.861,15
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	221.327.837,93	161.754.936,95	383.082.774,88
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.658.819,63	75.524.587,26	151.183.406,89
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	264.597.938,99	123.740.957,01	388.338.896,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	329.589.936,39	8.084.449,12	337.674.385,51
Totale entrate finali	3.496.298.946,05	243.299.378,38	3.739.598.324,43
Titolo 6 - Accensione di prestiti	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.854.287.928,35	-7.077.917,66	2.847.210.010,69
Totale titoli	6.358.586.874,40	236.221.460,72	6.594.808.335,12
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.558.586.874,40	325.311.487,83	6.883.898.362,23
ANNUALITA'DI CASSA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	2.756.351.522,61	152.039.681,38	2.908.391.203,99
Titolo 2 - Spese in conto capitale	346.054.560,12	139.694.298,80	485.748.858,92
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	363.819.474,54	-23.328.537,10	340.490.937,44
Totale spese finali	3.466.225.557,27	268.405.443,08	3.734.631.000,35
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	42.785.146,14	-232.171,09	42.552.975,05
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.049.576.170,99	57.138.215,84	3.106.714.386,83
Totale titoli	6.558.586.874,40	325.311.487,83	6.883.898.362,23
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.558.586.874,40	325.311.487,83	6.883.898.362,23

RILEVATO CHE

- mediante la variazione di assestamento generale, che, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 118/2011, deve essere deliberata dall'Organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale delle voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- con l'assestamento di bilancio si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, si assumono i necessari provvedimenti di riequilibrio;

tutto quanto fin qui esposto e considerato,

il Collegio

invita l'Ente:

- al fine di assicurare l'attendibilità delle previsioni con conseguente raggiungimento del pareggio di bilancio, a rafforzare il monitoraggio dello stato delle riscossioni e degli accertamenti nonché dei pagamenti e degli impegni anche alla luce del breve lasso di tempo che intercorre tra l'approvazione dell'assestamento e la chiusura dell'anno finanziario;
- al fine di conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione dell'Ente, ad una:
 - o vigilanza costante dei flussi di cassa, al fine di evitare eccessivi disallineamenti tra la gestione di cassa e quella di competenza;
 - o verifica costante dei residui attivi e di quelli passivi al fine di controllare la loro esistenza giuridica e, quindi, rispettivamente la reale esigibilità e l'obbligazione della spesa;
 - o vigilanza costante della gestione contabile al fine di consentire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
 - o scrupolosa osservanza dei principi sanciti dal D.Lgs.118/2011;

ATTESTA CHE

sulla base della documentazione messa a disposizione e delle informazioni ricevute, le variazioni di bilancio proposte per l'esercizio 2018 sono ritenute:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione agli strumenti di programmazione e agli obiettivi di finanza pubblica,

e

verificato l'attuale permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui, esprime:

PARERE FAVOREVOLE


sulla proposta di assestamento al bilancio di previsione 2018 - 2020 e sui documenti allegati, con l'invito a trasmetterlo al Consiglio Regionale per i conseguenti adempimenti.

Perugia, 11.07. 2018

Il presente parere viene letto, confermato e sottoscritto alle ore 15.35

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Saverio Piccarreta - Presidente



Vito Di Maria - Componente

